

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale



DECRETO SULLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - nota Fiom nazionale -

Con il decreto del 24 dicembre 2014 il Governo, dando attuazione alla legge delega votata dal Parlamento il 10 dicembre sul "sostegno in caso di disoccupazione - ASpl", ha definito nuove norme che disciplinano il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati e che modificano quanto fino ad oggi previsto in termini di indennità disoccupazione ordinaria o ASpl, con requisiti ridotti o miniASpl e indennità di mobilità.

Dal 1° maggio 2015, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che perdono involontariamente l'occupazione, è istituita una indennità mensile di disoccupazione con la funzione di sostegno al reddito denominata "NASpI - Nuova Assicurazione sociale per l'impiego"; questa nuova prestazione sostituisce le prestazioni fornite dall'ASpI e dalla miniASpI introdotte dalla legge Fornero (che aveva introdotto questi trattamenti in sostituzione della indennità di disoccupazione – ordinaria e ridotta – e della indennità di mobilità).

Rimangono esclusi dal nuovo trattamento i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli, per i quali continuano a valere le regole precedenti.

Il decreto supera il requisito della assicurazione obbligatoria, la distinzione tra ASpI e miniASpI (precedentemente disoccupazione ordinaria e disoccupazione con requisiti ridotti) e modifica i requisiti di contribuzione, sia rispetto alla legge Fornero che alla precedente normativa.

Prima per la disoccupazione ordinaria e per quella con requisiti ridotti, poi per l'ASpI e la miniASpI il requisito obbligatorio per avere diritto a ogni prestazione era definito in due anni di assicurazione.

Inoltre era necessaria una contribuzione minima, fissata in:

- per la disoccupazione ordinaria e l'ASpI, almeno un anno di contribuzione nell'ultimo biennio:
- per la disoccupazione a requisiti ridotti, almeno una settimana di contribuzione nel biennio precedente;
- per la miniASpI, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi con il riconoscimento del trattamento a partire dalla 13a settimana di assicurazione.

Il decreto riconosce il diritto all'indennità mensile a tutti i lavoratori disoccupati che hanno congiuntamente i requisiti di:

- disoccupazione involontaria;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il periodo di disoccupazione;

 almeno 18 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

L'indennità mensile continua a essere riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni concordate presso la direzione provinciale del lavoro con la procedura di conciliazione prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il decreto modifica il valore dell'indennità, il periodo per definire la retribuzione di riferimento e, a partire dal 4° mese, riduce l'importo del 3% al mese.

Con l'indennità di disoccupazione il valore mensile era rapportato alla retribuzione degli ultimi tre mesi e con la ASpI della Fornero degli ultimi due anni.

Il decreto modifica queste disposizioni e definisce che il valore della retribuzione è da rapportare alle retribuzioni percepite negli ultimi quattro anni.

Il decreto conferma invece il meccanismo di calcolo previsto dalla Fornero per determinare il valore dell'indennità mensile di disoccupazione; individua il nuovo valore del tetto retributivo mensile di riferimento – che per il 2015 è fissato a 1.195 euro, importo rivalutato per gli anni successivi in base all'indice Istat . L'indennità è pari:

- al 75% della retribuzione imponibile per le retribuzioni inferiori o pari a 1.195 euro;
- per le retribuzione superiori l'indennità è incrementata del 25% del differenziale tra retribuzione e 1.195 euro fino a un massimo di 1.300 euro (incrementando il massimo previsto nel 2014, pari a 1.165,58 euro).

Il valore dell'indennità si riduce del 3% al mese a partire dal 5° mese nel 2015 e dal 4° mese nel 2016 (la norma Fornero, in vigore per gli eventi di disoccupazione che si verificano fino al 30 aprile 2015, prevede una prima riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e una ulteriore riduzione del 15% dopo 12 mesi).

L'indennità di disoccupazione infine non è soggetta a contribuzione.

Il decreto nel periodo transitorio supera le durate previste dalla Fornero, che erano diverse in funzione dell'età anagrafica, con la corresponsione dell'indennità fino a 24 mesi; nel 2017, a regime, prevede per tutti una corresponsione dell'indennità fino a 18 mesi, confermando l'ASpI vigente oggi prevista per i lavoratori con 55 anni di età anagrafica:

- sono condizioni migliorative rispetto alla precedente indennità di disoccupazione prevista per i dipendenti di aziende inferiori ai 15 e, per i licenziati per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, nelle aziende superiori a 15;
- sono norme che riducono considerevolmente, rispetto all'indennità di mobilità, il sostegno al reddito previsto fino ad oggi in caso di licenziamenti collettivi; in particolare, a partire dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori ultra 40enni e ultra 50enni, da 36 a 18 mesi, e per le regioni del Sud Italia da 48 a 18 mesi.

L'indennità è corrisposta per un massimo di 24 mesi fino al 31 dicembre 2016 e per un massimo di 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2017; spetta dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e dal giorno successivo alla presentazione della domanda, che va inoltrata all'Inps per via telematica entro 68 giorni.

Il decreto introduce vincoli e obblighi per i lavoratori disoccupati che percepiscono l'indennità.

L'erogazione dell'indennità è condizionata dal permanere dello stato di disoccupazione e dalla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di riqualificazione.

Il ministro del Lavoro (con decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore) stabilisce condizioni e modalità di attuazione delle iniziative e dei percorsi di riqualificazione e sanzioni in caso di non rispetto, da parte del lavoratore, degli obblighi di partecipazione alle politiche attive.

Il decreto definisce per il 2015 e in via sperimentale due nuove prestazioni: l'assegno di disoccupazione al termine della NASpI e l'indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative - ASDI e DISCOLL.

ASDI: in via sperimentale per il 2015 è istituito un assegno di disoccupazione (ASDI) a sostegno dei lavoratori, con figli minorenni o prossimi alla pensione, che abbiano percepito l'indennità NASpI per l'intera sua durata senza trovare una nuova occupazione; l'assegno di disoccupazione, pari al 75% dell'ultimo importo di indennità NASpI percepito, è erogato per la durata massima di sei mesi.

Il ministro del Lavoro (con decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore) stabilisce condizioni e modalità di ricollocamento, percorsi di riqualificazione, obblighi di partecipazione alle politiche attive, sistemi di controllo e limiti di reddito per la erogazione della prestazione.

DIS-COLL: in via sperimentale per il 2015 è istituito una indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto riconosciuta per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

La DIS-COLL è riconosciuta in presenza di:

- almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente l'evento di disoccupazione:
- un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento di disoccupazione o un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto ad un mese di contribuzione.

Come per la NASpI, l'importo della disoccupazione mensile DIS-COLL è:

- rapportato al reddito imponibile nell'anno in cui si è verificato l'evento della disoccupazione e nell'anno solare precedente diviso per il numero dei mesi di contribuzione;
- è pari al 75% della retribuzione imponibile per le retribuzioni inferiori o pari a 1.195 euro, per le retribuzione superiori l'indennità è incrementata del 25% del differenziale tra retribuzione e 1.195 euro fino a un massimo di 1.300 euro;
- si riduce del 3% al mese a partire dal 5° mese nel 2015 e dal 4° mese nel 2016.

La DIS-COLL è corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione dell'anno precedente la disoccupazione per un massimo di sei mesi e non prevede contribuzione figurativa; sia per la domanda che per la decadenza della DIS-COLL valgono le norme previste per la NASpI.

Ufficio sindacale Fiom nazionale